

teria di documentazione amministrativa), da cui risulta che la quota è stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui all'articolo 6.

2. Ove la rendicontazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando il termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 10 revoca del finanziamento

1. Il mancato rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 9, comporta la revoca totale del finanziamento.

2. Il Servizio comunica la revoca del provvedimento di concessione.

3. In caso di revoca, è richiesta all'organizzazione sindacale la restituzione delle somme erogate con le modalità previste dal capo secondo, titolo terzo della legge regionale 7/2000.

Art. 11 controlli

1. Il Servizio effettua verifiche a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 13 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione per il solo anno 2011, la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 11/1996, per le domande di cui al comma 1 sono ammissibili e possono essere finanziate anche le quote versate prima della presentazione delle domande stesse a partire dal 1 gennaio 2011.

3. Entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio valuta la regolarità delle domande presentate e della documentazione a corredo e provvede a ripartire le risorse disponibili per il finanziamento tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ammessa, in maniera proporzionale alla quota ammissibile per ciascuna.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_47_1_DPR_268_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 0268/Pres.

LR 42/1996, art. 6, comma 5. Approvazione della variante al progetto di "Parco comunale del Torre".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali, i cui relativi progetti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve;

CONSIDERATO che secondo i principi generali del diritto amministrativo, per ogni modificazione di atti amministrativi già validi ed efficaci, debba seguirsi la medesima procedura osservata per l'emanazione e che quindi le varianti ai progetti di parchi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve;

VISTO il proprio decreto n. 0364/Pres. del 19 novembre 1999, con il quale è stato approvato il progetto del "Parco comunale del Torre" in comune di Udine;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 83 d'ord. del 27 settembre 2010, trasmessa dal Comune di Udine con nota prot. n. PG/U 0120094 del 6 ottobre 2010, con la quale il Comune di Udine si impegna ad adottare tutti gli atti, anche di natura urbanistica, necessari nell'ambito del pro-

cedimento amministrativo volto al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, per la costruzione dell'impianto fotovoltaico da parte della ditta IFIM srl all'interno del "Parco comunale del Torre";

VISTA la documentazione progettuale, trasmessa dal Comune di Udine con nota prot. n. VA-RIEURB/69/2010 del 24 novembre 2010, inerente la variante al vigente P.R.G.C., contenente la modifica alle norme di attuazione del "Parco comunale del Torre" che non consentivano l'esecuzione di un parco fotovoltaico;

VISTO il parere n. 6/2010 del 29 novembre 2010 con il quale il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, ha espresso parere favorevole alla variante al vigente P.R.G.C. del Comune di Udine, contenente la modifica alle norme di attuazione del "Parco comunale del Torre" per consentire l'esecuzione di un parco fotovoltaico;

VISTO l'articolo 36 comma 2 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come introdotto dall'articolo 71 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, che dispone che "l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio";

VISTO il decreto n. 1772 del 26 settembre 2011 del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, per la costruzione dell'impianto fotovoltaico da parte della ditta IFIM srl all'interno del "Parco comunale del Torre", trasmesso dal Servizio energia con nota prot. n. SENER/32694/EN/525 del 30 settembre 2011;

PRESO ATTO che dal decreto n. 1772 del 26 settembre 2011 succitato risulta che in sede di Conferenza di Servizi del 6 settembre 2011 l'Amministrazione Comunale di Udine ha confermato l'intenzione espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione Consigliare n. 83/2010, chiedendo che ai sensi del sopravvenuto articolo 36 comma 2 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, costituisca approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale;

RITENUTO di approvare la variante al progetto di "Parco comunale del Torre", che prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico all'interno del Parco comunale, così come autorizzato con decreto n. 1772 del 26 settembre 2011 del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è approvata la variante al progetto di "Parco comunale del Torre", che prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico all'interno del Parco comunale, così come autorizzato con decreto n. 1772 del 26 settembre 2011 del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_47_1_DPR_269_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 0269/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'articolo 17, inerente gli interventi